

**Bruxelles, 7 luglio 2026
(OR. en)**

10632/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0154(NLE)**

**ECOFIN 826
UEM 267
FIN 897
EIB
*ECB***

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Germania il 28 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 14 febbraio 2023³, dell'8 dicembre 2023⁴, del 16 luglio 2024⁵, dell'8 luglio 2025⁶ e del 20 gennaio 2026⁷.
- (2) Il 29 maggio 2026 la Germania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Germania ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Germania a causa di circostanze oggettive riguardano cinque misure.

² Cfr. i documenti ST 10158/21 e ST 10158/21 ADD 1, all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. il documento ST 5536/23, all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. il documento ST 15572/23, all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. i documenti ST 11674/24, ST 11674/24 COR 1, ST 11674/24 COR 2(sk) e ST 11674/24 ADD 1, all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁶ Cfr. i documenti ST 10517/25 e ST 10517/25 ADD 1, all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁷ Cfr. i documenti ST 17026/25 e ST 17026/25 ADD 1, all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Germania ha spiegato che una misura è ormai parzialmente irrealizzabile a causa della disponibilità limitata di soluzioni tecniche standardizzate sul mercato. Si tratta della misura 1.1.6 (Sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti). Su tali presupposti la Germania ha chiesto che tale misura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Germania ha spiegato che quattro misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure 2.1.1 (Politica innovativa in materia di dati per la Germania), 2.2.3 (Centro di ricerca sulla digitalizzazione e la tecnologia della Bundeswehr), 6.1.3 (Digitalizzazione dell'amministrazione - modernizzazione dei registri) e 7.1.3 (Piattaforma digitale per il trattamento delle domande di autorizzazione per la rete centrale dell'idrogeno). Su tali presupposti la Germania ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (6) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sono stati rilevati due errori materiali che incidono su due traguardi e obiettivi e su due misure nell'ambito di due componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 28 aprile 2021, come convenuto tra la Commissione e la Germania. Tali errori materiali riguardano l'obiettivo 5 della misura 1.1.1 (Progetti nel settore dell'idrogeno nel quadro degli IPCEI) nell'ambito della componente 1.1 (Decarbonizzazione utilizzando in particolare l'idrogeno rinnovabile) e il traguardo 41 della misura 1.2.7 (Promozione delle industrie attive nelle applicazioni dell'idrogeno e delle celle a combustibile nei trasporti) nell'ambito della componente 1.2 (Mobilità rispettosa del clima). Tali correzioni non incidono sull'attuazione delle misure in questione.

Valutazione della Commissione

- (7) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (8) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 44,1 % della dotazione totale del PRR modificato e al 48 % del costo totale stimato delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (9) L'unica misura per la quale è cambiata la stima dei costi (1.1.6 Sostegno federale alle reti di riscaldamento efficienti) non incide in modo significativo sull'ambizione generale del PRR per quanto riguarda la transizione verde. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi climatici è diminuito dal 44,9 % al 44,1 % rispetto alla valutazione modificata.

Altri criteri di valutazione

- (10) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Germania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (11) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (12) I costi totali stimati del PRR modificato della Germania ammontano a 30 336 828 678 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Germania, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Germania dovrebbe essere pari a 30 324 665 082 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Germania rimane pertanto invariato.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021.
- (14) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁸ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Germania sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
